

LO STATO CIVILE

Alcuni eventi che determinano lo status della persona sono indipendenti dalla sua volontà, come la nascita; altri, come il matrimonio, si riferiscono alla sua manifestazione di volontà; altri, ancora, come la perdita della capacità, dipendono da provvedimenti dell'autorità.

Dal complesso di questi eventi gli uffici di Stato Civile ricevono, mediante dichiarazioni verbali o tramite atti scritti, la documentazione essenziale che consente la redazione dell'atto di nascita, matrimonio, morte da iscrivere o trascrivere negli appositi registri di Stato Civile.

Strutturalmente il servizio di stato civile è composto dai registri dello stato civile, dagli atti dello stato civile e dalle annotazioni apposte sugli atti.

I registri dello stato civile sono divisi in nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e sono i volumi in cui l'ufficiale di Stato civile inserisce gli atti dello Stato civile. L'art.10 del nuovo ordinamento di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396) prevede che in ciascun ufficio di stato civile siano registrati e conservati in un unico archivio informatico gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte: ciò sta ad indicare che i registri su supporto cartaceo dovranno essere sostituiti mediante supporto informatico; l'art. 109 del decreto summenzionato, tuttavia, dispone che fino alla determinazione delle modalità tecniche per l'iscrizione, trascrizione annotazione e tenuta degli atti dello stato civile conservati nell'archivio informatico continuano ad applicarsi le norme relative, in generale, alla tenuta dei registri cartacei.

Le persone possono richiedere certificati che attestino i fatti ed il loro "Status" all'Ufficiale di Stato Civile, il quale trae tali informazioni dalla consultazione dei registri summenzionati.